



Protocollo n.385/U- FP 2022

Roma, 13/10/2022

Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità
Alla Direzione Generale Del Personale, delle risorse e per l'attuazione dei
provvedimenti del giudice minorile
Dott. Giuseppe Cacciapuoti
prot.dgmc@giustiziacert.it

Oggetto: Schema di decreto del Ministro della Giustizia concernente l'individuazione degli Uffici locali di esecuzione penale esterna quali articolazioni territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nonché individuazione delle articolazioni interne dei medesimi uffici locali e misure di coordinamento con gli Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna.

Invio Osservazioni.

In riscontro alla nota DGMC 0056835.U del 6.10.2022 di pari oggetto, la FP CGIL intende fornire alcune osservazioni circa le modifiche che si vogliono introdurre, relativamente ai seguenti articoli:

Art.4 (Attribuzione dell'ufficio interdistrettuale)

la nuova previsione attribuisce all'ufficio interdistrettuale maggiori funzioni.

Per poter garantire tutte le attività attribuite, relative alle funzioni di coordinamento e supporto delle attività degli uffici di esecuzione penale esterna della circoscrizione di competenza e anche alla gestione del personale, dei beni e dei servizi , alla programmazione delle spese nonché alla gestione dei fondi di bilancio , occorre prevedere oltre alla nomina di un dirigente **anche una congrua assegnazione di risorse umane e strumentali**. Questo al fine di non gravare ulteriormente sul personale in carico agli UEPE già fortemente in difficoltà per grave carenza di FSS, di assistenti amministrativi e contabili, per far fronte agli alti carichi di lavoro sostenuti fino ad oggi.

Art.7 (direttore dell'Ufficio di esecuzione penale esterna)



Comma 1 ..*negli uffici locali, la funzione di direttore è assegnata a un funzionario,* aggiungere **“della professionalità di Servizio sociale”**.

Si ritiene che l'individuazione del funzionario, che comporta anche un vantaggio economico, debba avvenire tramite un interpello nazionale e previa la specificazione di criteri oggettivi per garantire trasparenza ed equità.

Art. 8 (Area programmazione, monitoraggio e coordinamento)

Comma 2 lett. g: definire cosa si intende per “controllo della gestione”. (esiste già una disciplina al riguardo credo che sia meglio chiedere: “di condividere con le OOSS i criteri e gli indicatori di risultato economico finanziario che formeranno oggetto di controllo di gestione”)

Comma 3 Il responsabile dell'area, aggiungere **“Funzionario della Professionalità di Servizio Sociale”**.

Art. 10 (Area misure e sanzioni di comunità)

La definizione dell'Area II, che di fatto realizza la *mission* degli Uffici di esecuzione penale esterna, appare riduttiva e poco corrispondente alla complessità e al peso delle attività afferenti.

Gli uffici di esecuzione penale esterna sono servizi pubblici, radicati e integrati nel territorio di competenza, che garantiscono l'esecuzione penale delle misure alternative al carcere e delle sanzioni sostitutive, favorendo il reinserimento sociale delle persone detenute, in misura alternativa al carcere, in messa alla prova, tramite l'elaborazione di programmi individualizzati, allo scopo di prevenire e ridurre la recidiva di condotte devianti. **Uffici che necessitano di un modello di organizzazione che continui ad essere orientato verso quella collaborazione e integrazione con la realtà esterna, rendendo così concreto e sostanziale il lavoro di comunità con gli enti pubblici e del privato sociale; appare pertanto rischioso/nocivo prevedere un'organizzazione improntata soprattutto su un approccio di tipo esclusivamente sanzionatoria, con il pericolo di minare il mandato istituzionale degli Ufficio si esecuzione penale esterna.**

Comma 2. Lett. a: esecuzione dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria relativi alle sanzioni..aggiungere **“ ...misure alternative alla detenzione”**

Let. B : sostituire con: **“su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario delle persone condannate ed internate”**.



Let. c: attività di indagine socio-comportamentale, sostituire con **“attività di indagine socio familiare” delle persone che richiedono di essere ammesse ad una sanzione o ad una misura di comunità. Nel merito si precisa che le indagini socio comportamentali possono essere realizzate in strutture residenziali e non territoriali quali sono gli UEPE.**

Rispetto le attività di competenza, aggiungere “elaborazione e monitoraggio dei programmi di trattamento individualizzati;”

“lavoro di rete con i servizi territoriali coinvolti nell’attuazione dei programmi di trattamento”.

Comma 3: Lo svolgimento delle attività dell’area si realizza prevalentemente con il metodo del lavoro di gruppo multiprofessionale, sostituire “prevalentemente” con “laddove opportuno”.

Si chiede di specificare le professionalità del gruppo di lavoro, definendo i compiti e gli ambiti di competenza, specificare inoltre l’attribuzione del titolare del caso su SIEPE e le specifiche responsabilità.

Comma 4: Il responsabile dell’area aggiungere **“Funzionario di Servizio Sociale”**

ART. 11 (Area amministrazione contabile)

Comma 4 eliminare la frase “anche avvalendosi di personale dell’ufficio interessato”.
Potranno essere presi accordi successivi non penalizzanti per i dipendenti.

Aggiungere “Negli uffici locali privi di autonomia contabile va nominato un SUB-CONSEGNATARIO”, in quanto il Consegnatario è presente nella sede UDEPE o UIEPE, avente autonomia contabile. (la figura di sub- consegnatario non è prevista da alcuna norma di contabilità generale dello stato se non c’è l’autonomia contabile quegli Uffici non possono organizzarsi contabilmente con sub -deleghe)

Art. 12 (Sezioni distaccate)

L’organizzazione della maggioranza delle attuali sedi distaccate si presenta inadeguata, a causa dell’esiguità del personale e delle risorse assegnate. Il responsabile della sede distaccata è sovraccaricato di responsabilità e anche del lavoro tecnico.

Comma 3 eliminare .



Vi è la necessità di garantire per le sezioni distaccate sedi stabili ed idonee per lo svolgimento delle attività istituzionali, non possono essere contemplate sedi temporanee che non permettono di effettuare colloqui con l'utenza e di svolgere le altre attività in capo agli uffici.

Relativamente alla tabella A (art. 3 comma 2)

In considerazione dell'elevato carico di lavoro, dell'ampiezza dei territori di competenza e della presenza di Istituti penitenziari si ritiene che le sedi degli uffici locali di esecuzione penale esterna di:

Cuneo , Udine, Messina, siano soppressi in coincidenza con il conferimento degli incarichi di dirigente di ufficio distrettuale, con sede nelle medesime città.

Relativamente alla tabella B (art. 3 comma 3)

In considerazione dell'elevato carico di lavoro, dell'ampiezza dei territori di competenza, della presenza di Istituti penitenziari, si ritiene che le sedi distaccate di Vicenza, Lucca, La Spezia, siano classificate come uffici locali di esecuzione penale esterna. Sia prevista l'istituzione dell'ufficio di esecuzione penale esterna di Rovigo.

Nel complesso, nell'assetto proposto, che declina la struttura organizzativa degli Uffici dell'esecuzione penale esterna, emerge una particolare attenzione lessicale a non utilizzare mai la parola istituto penitenziario e a non definire, dove sarebbe necessario, la relazione operativa e di coordinamento con l'area penale esterna, esclusione il lavoro che invece si fa e che si dovrà continuare a svolgere nell'ambito dell'esecuzione penale interna.

Parimenti appare grave non sia menzionato il profilo professionale dei funzionari di servizio sociale, che dalla riforma penitenziaria del 1975 ad oggi riveste un ruolo cardine nella gestione delle misure in carico agli uffici di esecuzione penale esterna nel processo di reinserimento sociale delle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione e a sanzioni sostitutive

Desto perplessità, inoltre, il fatto che nell'assetto organizzativo di questi Uffici non sia descritta l'organizzazione del nucleo di Polizia Penitenziaria, che organicamente e già da qualche anno è stato istituito presso gli Uffici dell'esecuzione penale esterna. Non si capisce per quale motivo non si sia colta l'occasione per fare chiarezza,



evitando pericolose zone d'ombra, sull'assetto organizzativo di nuclei in cui spesso è messo a capo un dirigente aggiunto o un dirigente di Polizia Penitenziaria, i cui compiti ed i rapporti funzionali e gerarchici meriterebbero la necessaria declinazione all'interno di questo decreto.

Infine, è importante prevedere anche le sedi UIEPE e UEPE, che sono considerate sedi di incarico superiore, ovvero di I, II e III livello e valutare se tali criteri di attribuzione non vadano rivisti alla luce della nuova organizzazione e ridefinizione delle competenze per territorio, per materia e per bacino di utenza.

Distinti saluti.

FP CGIL Nazionale
Funzioni Centrali
Paola Fuselli

FP CGIL Nazionale
Dirigenza Penitenziaria
Carla Ciavarella

FP CGIL Nazionale
Polizia Penitenziaria
Mirko Manna

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93